



Delibera della Giunta Regionale n. 234 del 24/05/2016

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 2 - Ufficio per il Federalismo

U.O.D. 4 - UOD Rapporti con i piccoli comuni, le comunità isolate e le unioni di comuni

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2010, N. 16. ANNO 2016.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. ai sensi del comma 187 dell'art. 2 della legge la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), lo Stato ha cessato di concorrere a qualsiasi titolo al finanziamento delle Comunità Montane;
- b. con Sentenza n. 326 del 03/11/2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 187, primo periodo della legge n.191 del 2009, nella parte in cui, nel richiamare l'articolo 34 del d.lgs. n. 504 del 1992, ha soppresso il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, nonché nell'inciso *"e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane"*;
- c. la anzidetta decisione ha dichiarato, *"per consequenzialità logica, l'illegittimità costituzionale della previsione contenuta nel successivo secondo periodo, della devoluzione, in via transitoria ai comuni già facenti parte delle comunità montane, del trenta per cento delle risorse sia derivanti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti, sia spettanti agli stessi organismi in applicazione delle altre disposizioni di legge come sopra specificato, in quanto si tratta di disposizioni strettamente connesse al primo periodo del comma 187, di cui è dichiarata la parziale illegittimità costituzionale"*;
- d. la medesima Sentenza, tuttavia, ha espressamente ribadito, in *obiter dictum*, *"sul presupposto che la disciplina delle Comunità Montane rientra nella competenza residuale delle Regioni, che spetta a queste ultime, in base all'art. 119 Cost., «provvedere al loro finanziamento insieme ai Comuni di cui costituiscono la «proiezione»", sul punto richiamando la precedente giurisprudenza della stessa Corte e, in particolare, la sentenza n. 27 del 2010;*
- e. conseguentemente, con legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010, all'art. 19, comma 5, è stato previsto che *"le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle Comunità Montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse Comunità Montane dalla Regione Campania"*;
- f. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 228 del 05/05/2015 è stato stabilito quale criterio di riparto per l'attribuzione alle 20 comunità montane della Campania delle risorse ordinarie 2015 stanziata ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 16/2010, il costo convenzionale del personale effettivamente in servizio presso ciascuna comunità al 31/12/2014 come certificato dalle stesse.

RILEVATO che

- a. che la Regione dispone nell'ambito considerato *"di una potestà amministrativa decisionale in materia di spesa non certamente vincolata al precedente intervento statale"* come confermato dal parere reso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 902544 del 28/11/2011;
- b. nel bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, approvato con DGR n. 52 del 15/2/2016, è stata stanziata sul cap 2804 *"Contributo alle comunità montane per la rideterminazione delle dotazioni organiche"* missione 18, programma 01, a titolo di risorse ordinarie per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 16/2010, in favore delle comunità montane, la somma complessiva di € 17.389.841,42.

SENTITO l' organismo di rappresentanza delle Comunità Montane campane – UNCEM - in merito alla conferma dei criteri di riparto delle risorse ordinarie adottato per le precedenti annualità;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- a. confermare quanto già determinato in occasione del riparto delle risorse di cui alle precedenti annualità, ed alla luce del citato parere dell'Avvocatura Regionale nota prot. n. 092544 del 28/11/2011 e stabilire quale criterio di riparto per l'attribuzione alle 20 comunità montane della

Campania delle risorse ordinarie 2016 stanziata ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 16/2010, pari complessivamente ad € 17.389.841,42 quello del costo convenzionale del personale, con contratto EE LL, effettivamente in servizio presso ciascuna comunità al 31/12/2015 come certificato dalle stesse;

- b. stabilire che, ai fini del calcolo quota spettante a ciascuna comunità, il costo complessivo del personale è calcolato convenzionalmente moltiplicando il numero di unità di personale a tempo indeterminato per l'importo derivante dalla somma del tabellare annuo e della tredicesima mensilità, della categoria economica di ingresso, per ciascuna categoria ai sensi dei vigenti contratti collettivi, e che di seguito si riepiloga:
- | | | |
|-----|-------------|--------------|
| b.1 | categoria A | € 17.674,12; |
| b.2 | categoria B | € 18.681,77; |
| b.3 | categoria C | € 21.075,33; |
| b.4 | categoria D | € 22.930,60; |
| b.5 | Dirigenza | € 54.844,07; |
- c. dare atto che le risorse di cui alla presente deliberazione sono destinate al finanziamento indistinto delle spese di funzionamento delle comunità montane;
- d. demandare all'Ufficio per il Federalismo l'approvazione, con distinto decreto dirigenziale, del piano di riparto 2016, ad avvenuta ricezione di tutte le certificazioni da parte delle comunità montane, ed in conformità ai criteri approvati con la presente deliberazione, e di tutti gli atti consequenziali.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato

1. stabilire quale criterio di riparto per l'attribuzione alle 20 comunità montane della Campania delle risorse ordinarie 2016 stanziata ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 16/2010, pari complessivamente ad € 17.389.841,42 quello del costo convenzionale del personale, con contratto EE LL, effettivamente in servizio presso ciascuna comunità al 31/12/2015 come certificato dalle stesse;
2. stabilire che, ai fini del calcolo dell'aliquota spettante a ciascuna comunità, il costo complessivo del personale è calcolato convenzionalmente moltiplicando, per ciascuna categoria, il numero di unità di personale a tempo indeterminato per l'importo derivante dalla somma del tabellare annuo e della tredicesima mensilità, della categoria economica di ingresso, ai sensi dei vigenti contratti collettivi, e che di seguito si riepiloga:

2.1	categoria A	€ 17.674,12;
2.2	categoria B	€ 18.681,77;
2.3	categoria C	€ 21.075,33;
2.4	categoria D	€ 22.930,60;
2.5	Dirigenza	€ 54.844,07;
3. dare atto che le risorse di cui alla presente deliberazione sono destinate al finanziamento indistinto delle spese di funzionamento delle comunità montane;
4. demandare all'Ufficio per il Federalismo l'approvazione, con distinto decreto dirigenziale, del piano di riparto 2016 ad avvenuta ricezione di tutte le certificazioni da parte delle comunità montane, ed in conformità ai criteri approvati con la presente deliberazione, e di tutti gli atti consequenziali;
5. inviare il presente atto all'Ufficio per il Federalismo per quanto di competenza, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed all'UDCP - Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto per la pubblicazione sul BURC.